

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2176

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

d’iniziativa del deputato CASTIGLIONE

Modifiche allo Statuto della Regione Siciliana

Presentata il 19 dicembre 2024

ONOREVOLI COLLEGHI ! – Il tema del regionalismo è sempre vivo nel nostro Paese, trattandosi di una materia importante che abbraccia numerosi aspetti della vita dei cittadini e delle istituzioni.

In questi mesi si sta discutendo molto dell’autonomia regionale sia sotto l’aspetto della cosiddetta « autonomia differenziata » di cui all’articolo 116, terzo comma, della Costituzione sia sotto l’aspetto dell’autonomia speciale che non può mai essere tralasciata o dimenticata.

Gli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale sono stati oggetto di diversi interventi di modifica. Mentre per quattro di essi si sono succeduti frequenti interventi di riforma costituzionale (ai sensi degli articoli 116 e 138 della Costituzione), per lo Statuto della Regione Siciliana – che è il primo in ordine temporale e che più di altri necessiterebbe di un aggiornamento per stare al passo coi tempi – si è trattato purtroppo di interventi della Corte costituzionale, che con le sue pronunce ha rime-

diato in via giurisdizionale all’inerzia del legislatore.

Ad oggi, mentre si discute di una revisione degli statuti speciali volta a una loro armonizzazione, sorge anche la necessità, nel caso specifico dello Statuto della Regione Siciliana, di verificare la sussistenza effettiva di alcune norme in esso contenute, ormai annullate da tempo dalla Consulta e concernenti essenzialmente il cosiddetto « autonomismo giurisdizionale », con numerosi articoli che ancora menzionano l’Alta Corte, non più operante da oltre 65 anni, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 38 del 27 febbraio 1957; di alcuni articoli che ipotizzano una irrealistica creazione a Palermo di una Corte di cassazione separata, in contrasto con le disposizioni della Costituzione; di disposizioni ancora formalmente vigenti che assegnano l’impugnativa delle leggi al Commissario dello Stato nonostante quanto disposto dalla sentenza della Corte costituzionale n. 255 del 13 novembre 2014.

Mentre lo Statuto della Regione Siciliana puntava sull'autonomismo giurisdizionale, quelli delle altre quattro regioni a statuto speciale hanno più concretamente puntato sull'« autonomismo economico-finanziario », con norme realistiche che rendono certe le entrate fiscali regionali: attualmente nello Statuto della Regione Siciliana compaiono norme ormai di fatto abrogate tacitamente o addirittura mai applicate e, comunque, inapplicabili alla luce delle norme europee (come nel caso dell'articolo 39, secondo e terzo comma, sulle tariffe doganali e sugli « arnesi agricoli » o dell'articolo 40, secondo comma, su una fantomatica « camera di compensazione » valutaria presso il Banco di Sicilia, ritenuta inattuabile già da Luigi Einaudi il quale già in sede di Assemblea Costituente aveva spiegato il palese contrasto con gli Accordi internazionali di *Bretton Woods*).

Viceversa nelle altre quattro regioni a statuto speciale le entrate e le finanze regionali sono regolate da norme speculari tra loro, secondo un modello scelto per prima dallo Statuto speciale per la Sardegna (legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3) che, ai sensi del combinato disposto tra l'articolo 8 e l'articolo 54, quarto comma, individua con certezza le risorse regionali rendendo il sistema più moderno, consentendo di apportare modifiche allo Statuto senza che esse siano sottoposte a *referendum* nazionale, ogni qualvolta un'imposta debba ad esempio cambiare denominazione. Tale formulazione è al contempo anche più garantista rispetto al sistema di fatto oggi applicato alla Regione Siciliana che — a fronte delle difficoltà di revisione del sistema finanziario volta per volta attraverso una procedura costituzionale — vede « declassate » le proprie entrate, in quanto oggetto di accordi informali (o comunque formalmente deboli) tra esecutivi senza un adeguato coinvolgimento di fonti certe da un punto di vista giuridico ed economico.

Un altro argomento rilevante è quello del ruolo della Commissione paritetica che nello Statuto della Regione Siciliana riceve attualmente una disciplina lacunosa e vetusta (quasi transitoria, vista la citazione

dell'Alto commissario in carica nel 1946) e che, invece, merita di essere armonizzata rispetto a quelle delle altre regioni, in cui l'assemblea legislativa regionale è coinvolta tanto nella designazione di alcuni membri quanto nella consultazione in fase di elaborazione dei testi normativi.

La presente proposta di legge costituzionale ha origine dalle discussioni svolte tra lo Stato e le regioni in tema di revisione degli statuti, nell'ambito del « 2° Festival delle regioni e delle province autonome » tenutosi dal 30 settembre al 3 ottobre 2023 a Torino, e confluite in una bozza elaborata da uno specifico tavolo tecnico, pur aggiungendovi ulteriori temi che necessitano di un aggiornamento ormai divenuto improcrastinabile.

La presente proposta di legge costituzionale, composta da un articolo unico, reca modifiche ad alcune norme dello Statuto della Regione Siciliana (muovendo così dal modello previsto dalla bozza elaborata nel tavolo tra Stato e regioni a statuto speciale ma con alcune integrazioni) e si prefigge l'obiettivo di rendere lo Statuto della Regione Siciliana uno strumento moderno di autonomia, allineandolo al sistema delle altre quattro regioni a statuto speciale, le cui norme hanno funzionato meglio di quelle siciliane, al fine di realizzare una leale collaborazione e di perseguire l'efficienza nei procedimenti legislativi, amministrativi ed economici.

In primo luogo, riprendendo un aspetto presente nella citata bozza, si rende esplicito il procedimento di promulgazione e pubblicazione operante nella Regione Siciliana in forza della giurisprudenza costituzionale che ha eliminato l'impugnazione preventiva delle leggi regionali sostituendola con quella successiva secondo il modello introdotto con la modifica del Titolo V della Costituzione. Attraverso una modifica dell'articolo 13 dello Statuto della Regione Siciliana, si opera una distinzione tra il procedimento legislativo e quello di emanazione dei regolamenti che nel testo vigente e in quello della bozza sono inopportuno e sovrapposti ed intrecciati (comma 1, lettera a)).

Sono inoltre modificati gli articoli 14 e 17, uniformandone la disciplina rispetto a quella delle altre regioni a statuto speciale, e specificando la necessità del rispetto delle norme costituzionali e sovranazionali, anche con riferimento al riparto di competenza legislativa tra lo Stato e le regioni (comma 1, lettere *b*) e *d*)).

Sulla scia di quanto recentemente deliberato con le proposte di modifica dello Statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia (atto Camera n. 976), è modificato l'articolo 15 dello Statuto della Regione Siciliana, risolvendo così la questione a lungo dibattuta in merito alla legislazione degli enti di area vasta, chiarendo definitivamente la sussistenza della potestà legislativa regionale; Inoltre, viene semplificata la procedura per l'aggiunta della parola « Terme » nella denominazione dei comuni che ospitano stazioni termali (comma 1, lettera *c*)).

L'articolo 19 in materia di bilancio viene sostituito, poiché la formulazione vigente è oltremodo vetusta e, per certi versi, contraddittoria in termini di scadenza, non prevedendo espressamente neppure la forma della legge per il bilancio di previsione e per quello consuntivo della Regione. Le novità introdotte nell'ordinamento con l'adozione delle norme europee in materia finanziaria (e, in particolare, con il cosiddetto « *fiscal compact* ») sono inserite nel nuovo testo dell'articolo 19 e dell'articolo 41 sui limiti dell'indebitamento e sulla sostenibilità economica delle iniziative pubbliche (comma 1, lettere *e*) e *r*)).

È altresì sostituito l'articolo 22 dello Statuto della Regione Siciliana in materia di trasporti, per essere aggiornato alla luce della legge costituzionale 7 novembre 2022, n. 2, la quale ha introdotto, nell'ambito dell'articolo 119 della Costituzione, il concetto di insularità (comma 1, lettera *f*)).

Le modifiche all'articolo 23 invece prendono atto dell'istituzione delle sezioni regionali del Consiglio di Stato (Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Siciliana) e della Corte dei conti, avvenuta ormai da decenni, al fine di rinviare alle norme d'attuazione la disciplina del loro funzionamento – come in effetti avviene

solo in parte a dispetto della previsione statutaria – e si sancisce l'impossibilità di istituire a Palermo sezioni siciliane della Corte di cassazione. Viceversa, la presenza delle sezioni regionali del Consiglio di Stato e della Corte dei conti è legata – oltre al significato profondo dell'insularità contenuta nel concetto di « giudice di prossimità » – anche alle potestà legislative regionali in materia di diritto pubblico amministrativo e contabile, mentre al legislatore regionale tendenzialmente non spettano le materie civili e penali (comma 1, lettera *g*)).

Per quanto concerne il ruolo della Corte costituzionale, si interviene sugli articoli 24, 25, 28, 29 e 30, adottando una proposta contenuta nella bozza elaborata dal citato tavolo tecnico sull'impugnativa legislativa e riproponendo lo stesso schema per le ipotesi di conflitto. Si tratta di un intervento volto a ricondurre lo Statuto alla realtà giuridica, abrogando gli articoli che menzionano anacronisticamente l'Alta Corte, ormai priva di effettività giuridica (comma 1, lettere *h*), *i*) e *l*)).

Sono inoltre espunte alcune disposizioni contenute nell'articolo 31, in quanto incompatibili con la Costituzione del 1948, che ha disegnato un ordinamento democratico e liberale in cui vigono le regole dello Stato di diritto per tutti i cittadini (comma 1, lettera *m*)).

La versione vigente dell'articolo 36 è « ingannevole » perché lascia intendere che la Regione Siciliana abbia il potere di creare imposte e tributi quando ciò è escluso dalla Costituzione come più volte confermato dalla Corte costituzionale nelle proprie pronunce. La realtà del sistema tributario nazionale ed europeo evidenzia che le finanze regionali si reggono fondamentalmente sulla compartecipazione al gettito delle imposte: sotto questo aspetto ad oggi la Regione Siciliana si trova ben lungi dai teorici dieci decimi da taluni rivendicati, ma si colloca in una situazione di incertezza che pone ad esempio la compartecipazione all'imposta sul valore aggiunto (IVA) a un livello molto inferiore a quello delle altre regioni a statuto speciale e financo a quello delle regioni ordinarie. L'articolo 2,

comma 1, lettera *a-bis*), delle norme di attuazione dello Statuto della Regione Siciliana in materia finanziaria, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1965, n. 1074, concede alla Regione Siciliana solo i 3,64 decimi del gettito IVA quando oggi le regioni ordinarie percepiscono oltre i sette decimi in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 10 dicembre 2021, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 17 del 22 gennaio 2022. Rispetto a quanto previsto dallo Statuto speciale per la Sardegna, l'elenco delle entrate introdotto dall'articolo 36 dello Statuto della Regione Siciliana prevede altresì le entrate derivanti dallo sfruttamento energetico non solo del sottosuolo terrestre, ma anche di quello marino circostante l'isola (comma 1, lettera *n*)).

È modificato, inoltre, l'articolo 37, riproducendo lo schema di aggiornamento bilaterale tra lo Stato e la Regione Siciliana presente nello Statuto speciale per la Sardegna che all'articolo 54, quarto comma, ammette modifiche con legge ordinaria in caso di accordo pattizio, in deroga alle procedure di cui all'articolo 138 della Costituzione, ma rendendo al contempo certa e ufficiale l'adozione di quegli accordi che attualmente sono molto diffusi ma sono caratterizzati da informalità, blanda formalità o ufficiosità (comma 1, lettera *o*)).

È sostituito inoltre l'articolo 39 in tema di produzione agricola, tenendo conto dei problemi odierni connessi alla siccità e all'approvvigionamento idrico in tempo di cambiamento climatico (comma 1, lettera *p*)).

È modificato l'articolo 40, eliminando dal secondo comma i riferimenti a una « camera di compensazione » mai istituita presso il Banco di Sicilia che oggi non è più una banca pubblica, ma è parte di un gruppo bancario nazionale e inserendo temi rilevanti sul piano socio-economico come la partecipazione regionale ai processi decisionali europei e il ruolo della Regione nel Mediterraneo, fermo restando il rispetto della politica estera nazionale decisa dal Governo (comma 1, lettera *q*)).

La modifiche all'articolo 41-*ter* invece riflettono complessivamente lo schema di

uniformità presente nella bozza elaborata dal citato tavolo tecnico al fine di rendere quanto più possibile omogenee le procedure di revisione degli statuti delle cinque regioni ad autonomia speciale. Le leggi costituzionali di revisione dello Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di cinque mesi dalla ricezione del testo da parte dell'Assemblea regionale, determina la decadenza della proposta di revisione, fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 41-*bis* (comma 1, lettera *s*)).

Viene aggiornata, altresì, la disposizione sulla Commissione paritetica che già svolge un ruolo importante, ma che ad oggi nello Statuto della Regione Siciliana è prevista in una norma che risente del periodo transitorio citando addirittura l'Alto Commissario, figura provvisoria del sistema regionale transitorio post-bellico. Per evitare di alterare il ruolo fondamentale del Presidente della Regione nelle relazioni con il Governo, permangono i due membri regionali di nomina governativa cui si affianca un membro eletto dall'Aula dell'Assemblea regionale per raggiungere – considerando i tre membri di nomina statale – una collegialità di sei membri totali, come già previsto in altre regioni a statuto speciale. Inoltre, viene sancito il rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità dei lavori e degli atti e di leale collaborazione. Infine, il ruolo del legislatore della Regione Siciliana viene equiparato a quello della regione Sardegna prevedendo il parere dell'Assemblea regionale per tutte le procedure per l'adozione delle norme attuative, sinora garantito solo in parte da una fonte regionale (articolo 15 della legge della Regione Siciliana 28 ottobre 2020, n. 26) incapace di imporsi come precetto per gli organi nazionali e paritetici, ma valevole solo per quelli regionali (comma 1, lettera *t*)).

PROPOSTA DI LEGGE COSTITUZIONALE

—

Art. 1.

1. Allo Statuto della Regione Siciliana, approvato con regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455, convertito dalla legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13:

1) al primo comma, la parola: « emanati » è sostituita dalla seguente: « deliberati »;

2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi sono promulgate dal Presidente della Regione entro trenta giorni dall'approvazione, sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che le leggi stesse stabiliscano un termine diverso »;

3) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« I regolamenti sono emanati dal Presidente della Regione entro quindici giorni dalla deliberazione, sono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* della Regione Siciliana ed entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione, salvo che i regolamenti stessi stabiliscano un termine diverso »;

b) all'articolo 14, primo comma, alinea, le parole: « e nei limiti delle leggi costituzionali dello Stato, senza pregiudizio delle riforme agrarie e industriali deliberate dalla Costituente del popolo italiano » sono sostituite dalle seguenti: « , in armonia con la Costituzione e nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea e dagli obblighi internazionali, nelle forme e nei limiti previsti dal presente Statuto »;

c) all'articolo 15:

1) il primo comma è abrogato;

2) al secondo comma, le parole: « e sui liberi Consorzi comunali » sono sostituite dalle seguenti: « , anche nella forma di città metropolitane, e sugli enti di area vasta i cui organi sono eletti con voto popolare »;

3) al terzo comma, sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: « La legge regionale disciplina l'istituzione, le circoscrizioni e, anche con modalità differenziate in relazione alla presenza di città metropolitane, le funzioni, la forma di governo, il sistema di elezione degli organi degli enti di area vasta e la loro durata. Le circoscrizioni e le denominazioni degli enti di area vasta coincidono con quelle delle previgenti province regionali. Per le loro modifiche si osserva la procedura prevista dalla legge regionale. Per la modifica della denominazione di un comune consistente nella sola aggiunta della parola "Terme" nelle località in cui insistono stazioni termali non è richiesto che venga sentita la popolazione interessata ai sensi dell'articolo 133, secondo comma, della Costituzione, quando la proposta di modifica è stata approvata dal consiglio comunale interessato a maggioranza assoluta »;

d) all'articolo 17, primo comma, alinea, le parole: « Entro i limiti dei principi ed interessi generali cui si informa la legislazione dello Stato » sono sostituite dalle seguenti: « Nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 14, primo comma, alinea, e dei principi fondamentali stabiliti dalle leggi dello Stato »;

e) l'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« Art. 19. — Ogni anno il bilancio e il rendiconto consuntivo della Regione presentati dalla Giunta regionale sono approvati con legge regionale. L'esercizio finanziario ha la stessa decorrenza di quello dello Stato.

L'esercizio provvisorio del bilancio non può essere autorizzato se non per legge e per periodi non superiori complessiva-

mente a quattro mesi. La gestione provvisoria si svolge con i limiti ammessi dai principi contabili armonizzati della legislazione dello Stato.

Ogni legge che importi nuovi o maggiori oneri ovvero riduzioni di entrate provvede ai mezzi per farvi fronte.

La Regione, nel rispetto dell'articolo 119 della Costituzione, assicura l'equilibrio tra le entrate e le spese del proprio bilancio, tenendo conto del ciclo economico, in osservanza dei vincoli economici e finanziari derivanti dall'ordinamento dell'Unione europea.

I contenuti della legge annuale e pluriennale di bilancio e degli altri strumenti di finanza pubblica regionale che compongono il ciclo di bilancio, nonché le disposizioni e i criteri volti ad assicurare l'equilibrio di bilancio e la sostenibilità finanziaria delle funzioni sono stabiliti dalla legge regionale di contabilità nei limiti dei principi fondamentali stabiliti delle leggi dello Stato »;

f) l'articolo 22 è sostituito dal seguente:

« Art. 22. — Lo Stato e la Regione, anche in attuazione dell'articolo 119, sesto comma, della Costituzione, collaborano secondo le rispettive competenze al fine di migliorare le comunicazioni e i trasporti interni e quelli terrestri, marittimi e aerei tra l'Isola e la Penisola con tariffe che riducano i costi e, in generale, con misure che rimuovano gli svantaggi per i cittadini e le imprese.

Lo Stato e la Regione tutelano le condizioni di vita delle popolazioni nelle isole minori e nelle aree montane favorendo, anche con misure fiscali, l'insediamento di attività economiche al fine di evitare i disagi nei trasporti e nel commercio anche allo scopo di contrastare lo spopolamento »;

g) all'articolo 23:

1) al primo comma, le parole: « Gli organi giurisdizionali centrali avranno » sono sostituite dalle seguenti: « Il Consiglio di Stato e la Corte dei conti hanno »;

2) al terzo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « secondo le disposizioni stabilite con le relative norme di

attuazione. Con le medesime norme sono altresì stabilite le procedure per la nomina dei componenti di designazione regionale nelle sezioni regionali del Consiglio di Stato »;

h) l'articolo 24 è sostituito dal seguente:

« Art. 24. — Nei conflitti di attribuzione tra lo Stato e la Regione, promossi ai sensi dell'articolo 134, secondo comma, della Costituzione, il Presidente della Regione ricorre o resiste previa deliberazione della Giunta regionale anche a seguito di voto dell'Assemblea regionale.

Quando dinanzi alla Corte costituzionale è sollevata, anche in via incidentale, una questione di legittimità costituzionale di una legge regionale, il Presidente della Regione si costituisce in giudizio previa deliberazione della Giunta regionale anche a seguito di voto dell'Assemblea regionale »;

i) gli articoli 25, 28 e 29 sono abrogati;

l) all'articolo 30:

1) il primo comma è sostituito dal seguente:

« Il Presidente della Regione, anche su voto dell'Assemblea regionale, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione »;

m) all'articolo 31:

1) al primo comma, il primo periodo è soppresso;

2) il secondo comma è abrogato;

n) l'articolo 36 è sostituito dal seguente:

« Art. 36. — Le entrate della Regione sono costituite:

a) dai sette decimi del gettito delle imposte sul reddito delle persone fisiche e sul reddito delle società maturate nel territorio della Regione;

b) dai nove decimi del gettito delle imposte sul bollo, di registro, ipotecarie, sul consumo dell'energia elettrica e delle tasse sulle concessioni governative maturate nel territorio della Regione;

c) dai cinque decimi delle imposte sulle successioni e donazioni maturate nel territorio della Regione;

d) dai nove decimi dell'imposta di fabbricazione su tutti i prodotti che ne siano gravati, maturate nel territorio della Regione;

e) dai nove decimi della quota fiscale dell'imposta erariale di consumo relativa ai prodotti dei monopoli dei tabacchi consumati nel territorio della Regione;

f) dai nove decimi del gettito dell'imposta sul valore aggiunto generata sul territorio regionale determinata sulla base dei consumi regionali rilevati annualmente dall'Istituto nazionale di statistica;

g) dai canoni per le concessioni idroelettriche;

h) da imposte e tasse sul turismo e da altri tributi propri che la Regione ha facoltà di istituire con legge in armonia con i principi del sistema tributario dello Stato;

i) dai redditi derivanti dal proprio patrimonio e dal proprio demanio;

l) da contributi straordinari dello Stato per particolari piani di opere pubbliche e di trasformazione fondiaria;

m) dai sette decimi di tutte le entrate erariali, dirette o indirette, comunque denominate, ad eccezione di quelle di spettanza di altri enti pubblici;

n) dai sette decimi delle entrate erariali, dirette o indirette, comunque de-

nominate derivanti dalla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e delle altre forme di energia in terraferma, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale al largo delle coste siciliane e di quelle derivanti dalle altre forme di sfruttamento delle attività nel suddetto suolo marino »;

o) l'articolo 37 è sostituito dal seguente:

« Art. 37. — Nelle entrate spettanti alla Regione sono comprese anche quelle relative a fattispecie tributarie maturate nell'ambito regionale, che affluiscono, in attuazione di disposizioni legislative o per esigenze amministrative, a uffici finanziari situati fuori del territorio della Regione.

Le disposizioni di cui al primo comma possono essere modificate con legge ordinaria previa intesa tra il Governo e la Regione. La proposta di intesa è approvata dalla Giunta regionale previo parere dell'Assemblea regionale, che lo esprime entro quindici giorni dalla richiesta »;

p) l'articolo 39 è sostituito dal seguente:

« Art. 39. — Il regime doganale è di esclusiva competenza dello Stato.

Lo Stato e la Regione tutelano la produzione agricola siciliana e favoriscono la conoscenza internazionale e l'esportazione dei prodotti dell'Isola.

Lo Stato e la Regione cooperano in conformità alle rispettive competenze, attraverso investimenti pubblici e privati, alla realizzazione di impianti di dissalazione dell'acqua destinata ad usi irrigui, civili ed industriali.

La Regione adotta strumenti efficienti di carattere legislativo e amministrativo per l'utilizzo dei fondi dell'Unione europea destinati ad investimenti nell'Isola, ferma restando la partecipazione della Regione al riparto dei fondi nazionali alle stesse condizioni delle altre regioni del Paese »;

q) il secondo comma dell'articolo 40 è sostituito dai seguenti:

« Nel quadro dell'adesione italiana all'Unione europea, la Regione partecipa alle

fasi ascendente e discendente del processo decisionale consultivi, anche adeguando il proprio ordinamento interno agli obblighi europei.

Nell'ambito della politica internazionale, di competenza esclusiva dello Stato, la Regione in armonia con l'articolo 117, nono comma, della Costituzione, favorisce gli investimenti esteri in Sicilia, l'internazionalizzazione delle imprese siciliane, i flussi del turismo internazionale, l'instaurazione di rapporti economici e culturali con i Paesi del Mediterraneo e le relazioni con i discendenti degli emigrati siciliani all'estero »;

r) all'articolo 41:

1) al primo comma, sono aggiunte le seguenti parole: « nei limiti di cui all'articolo 119, settimo comma, secondo periodo, della Costituzione »;

2) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Lo Stato concorre ad assicurare il finanziamento delle funzioni nei casi previsti dall'articolo 5, comma 1, lettera g), della legge costituzionale 20 aprile 2012, n. 1 »;

s) all'articolo 41-ter:

1) al primo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , salvo quanto previsto dal presente Statuto »;

2) il terzo comma è sostituito dal seguente:

« Le leggi costituzionali di revisione del presente Statuto sono adottate da ciascuna Camera con due successive deliberazioni ad intervallo non minore di tre mesi, e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna Camera nella seconda votazione, previa intesa adottata a maggioranza assoluta dei componenti dell'Assemblea regionale sul testo approvato in prima deliberazione. Il mancato raggiungimento dell'intesa, entro il termine di cinque mesi dalla ricezione del testo da parte dell'Assemblea regionale, determina la decadenza della proposta di revisione »;

3) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 37 e 41-bis del presente Statuto »;

t) l'articolo 43 è sostituito dal seguente:

« Art. 43. — Una Commissione paritetica di sei membri, di cui tre nominati dal Governo, due dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Regione, e uno eletto dall'Assemblea regionale, determina, nel rispetto delle previsioni del presente Statuto e della Costituzione, le norme di attuazione dell'autonomia regionale nelle diverse materie e quelle relative al trasferimento dallo Stato all'amministrazione regionale degli uffici statali, del personale e delle connesse risorse, in relazione alle funzioni amministrative attribuite o trasferite alla Regione.

L'istruttoria normativa si svolge nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e leale collaborazione. La Commissione delibera un regolamento relativo al proprio funzionamento, previo parere del Consiglio dei Ministri e dell'Assemblea regionale.

Le norme di attuazione sono adottate dalla Commissione su iniziativa del Governo, della Giunta regionale o della Commissione medesima, previo parere dell'Assemblea regionale, che può altresì esercitare l'iniziativa o proporre modifiche, e sono emanate con decreto legislativo.

L'Assemblea regionale esprime il parere entro trenta giorni dalla richiesta.

La nomina dei membri della Commissione avviene entro trenta giorni dall'insediamento di ciascuno degli organi rispettivamente competenti. La sostituzione ove necessaria avviene senza indugio ».

